

LE FAKE NEWS PREVIDENZIALI e IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE, FACCIAMO CHIAREZZA



lettera al Direttore di Quotidiano Sanità a cura di Michele Poerio – Presidente FEDERSPeV

Gentile Direttore,

nello scorso mese di marzo in un working paper del Fmi un team di economisti Michael Andric, Shafik Hebous, Alvar Kangur e Medi Raissi dal titolo “Italy: toward a growth friendly fiscal reform” (coordinati dal Dott. Carlo Cottarelli) conclude che nessuna misura espansiva è possibile in Italia senza una riduzione della spesa pensionistica.

La ricetta del fondo prevede:

- eliminazione totale della 14ma mensilità (per i redditi più bassi) e parziale riduzione della 13ma per i pensionati con il sistema retributivo e con il sistema misto retributivo-contributivo;
- fissazione di un limite di età per i coniugi e di forti restrizioni per gli eredi per la pensione di reversibilità (la più alta in Europa, secondo il FMI, il quale, però, non considera che i contributi versati dai lavoratori sono i più alti al mondo);
- ricalcolo su base contributiva delle pensioni retributive;
- aggiornamento rapido dei coefficienti di trasformazione e delle rivalutazioni;
- aggiornamento dei contributi previdenziali avvicinando le aliquote (ora al 33% per i dipendenti, al 24% per i professionisti e al 16% per gli autonomi).

È indispensabile precisare, però, a parziale scusante del Fmi e di altri organismi europei che ritengono eccessiva la spesa previdenziale italiana (ma non del Dott. Cottarelli che dovrebbe conoscere la situazione) che la responsabilità di tali errori è da attribuirsi fundamentalmente all’Istat e all’Inps che trasmettono ad Eurostat dati fasulli sulla spesa “effettiva previdenziale”, accorpandola all’enorme spesa assistenziale (107 miliardi nel 2016) ed in continuo aumento (del 6% circa annuo).

Diversi studi, fra cui spicca quello del Centro di Ricerca “Itinerari Previdenziali” presieduto dal Prof. Alberto Brambilla, nei loro annuali rapporti sul sistema previdenziale italiano presentati al Governo ed alle Commissioni Parlamentari, dimostrano incontestabilmente che la vera “spesa pensionistica” (quella cioè sostenuta dai contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro) è non solo in equilibrio ma addirittura in attivo ed ampiamente nella media europea.

Ad esempio nel 2014 la spesa previdenziale pura sul Pil è stata del 10% ca (ampiamente nella media Ocse) mentre l’Istat aveva comunicato ad Eurostat che la spesa era del 19% sul Pil accorpando anche la spesa assistenziale. Dato analogo nel 2015.

Secondo il Fmi la spesa pensionistica nel 2016 si attesta intorno al 16% del Pil. Dato, questo, come dimostrato dal Prof. Brambilla, assolutamente errato perché la spesa pensionistica “vera” sul Pil in Italia nel 2016 è stata del 13.5% a fronte di una spesa media europea del 15%.

Si tratta di un falso ideologico, ha dichiarato Cesare Damiano già Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, riferendosi al dato del Pil.

Per questo motivo da decenni chiediamo una netta separazione tra la vera previdenza e l’assistenza che deve essere a completo carico della fiscalità generale; separazione, peraltro, prevista dall’art. 37 della Legge 88/1989.

Michele Poerio

14 giugno 2018

© Riproduzione riservata

INPS - LUGLIO 2018 QUATTORDICESIMA A FAVORE DEI PENSIONATI

Da DPL Mo – Fonte: INPS

L'INPS ha emanato il messaggio **n. 2389 del 13 giugno 2018 (allegato nella parte sottostante)**, con il quale comunica che, unitamente alla mensilità di pensione di luglio 2018, l'Istituto provvederà d'ufficio ad erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della gestione separata, delle forme sostitutive, esclusive della medesima (purché gestite dall'Inps) e del Fondo Clero, di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge n. 127/2007, come modificato dall'articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La somma aggiuntiva viene attribuita d'ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2018 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2018, hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni.

La tabella dei limiti reddituali per l'anno 2018 calcolati in base all'indice di rivalutazione previsionale per l'anno 2018, pari all'1,1%.

PA e SUPPLEMENTO DI PENSIONE

Pazzesco. Il pubblico dipendente che continua un lavoro non avrebbe diritto al supplemento di pensione per gli ulteriori anni di lavoro e relativi versamenti contributivi.

Il Dpr 1092/1973 (Testo unico per il trattamento di previdenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) non contemplerebbe, a differenza di quanto previsto nell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti del settore privato, l'istituto del supplemento di pensione in caso di rioccupazione dopo la pensione.

Dunque vi sarebbe un differente trattamento tra pubblico e privato. Sembrerebbe di sì: leggi in PensioniOggi "Il pensionato statale perde i contributi versati dopo la pensione"

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/il-pensionato-statale-perde-i-contributi-versati-dopo-la-pensione#ixzz5Il5ybW5H>

Si segnala per il lavoratore del settore privato che l'articolo 7 della legge 155/1981

Art. 7. (Pensioni supplementari e supplementi di pensione) Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo. La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi. La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento. In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile. Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Il primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potrà, peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso. E' abrogato l'articolo 23-septiesdecies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485.

Riconosce invece il supplemento nei confronti degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (AGO) che proseguono l'attività lavorativa nella suddetta assicurazione trascorsi almeno cinque anni dalla decorrenza della pensione.

Ad esempio un lavoratore che è andato in pensione il 1° gennaio 2014 e che ha lavorato successivamente a tale data potrà chiedere il supplemento a partire dal 1° gennaio 2019 ed un altro ancora dal 1° gennaio 2024. Il supplemento di pensione si somma alla pensione già in essere e diviene parte integrante di essa, a tutti gli effetti, dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

INPS e RETTIFICA CU

Fugace notizia comparsa su ItaliaOggi di martedì 19 giugno 2018

Come lo scorso anno, anche quest'anno l'Inps sta inviando a molti contribuenti rettifiche delle CU (certificazione unica), mettendo in serio disagio e ulteriori spese il contribuente che abbia già inoltrato la denuncia dei redditi direttamente o abbia accettato la precompilata.

Sarebbe auspicabile trattandosi di un errore della PA che la stessa procedesse d'ufficio alle rettifiche delle denunce dei redditi già inoltrate comunicandole agli utenti.

Siamo però alle solite: una loro «sbagliata» certificazione perché deve mettere in crisi il povero contribuente? Gli errori della P.A. sembrano non avere importanza e non avere mai responsabili, nonostante le conseguenze ricadano pesantemente sulle spalle dei cittadini. Eventuali oneri per errori da certificazione unica errata dovrebbe ricadere su chi ha sbagliato la compilazione della certificazione ... ed è recidivo!

Praticamente che fare oltre alle imprecisioni?

Nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sia stata presentata per il tramite di CAF o intermediari, saranno questi a dover correggere i 730 trasmessi, rettificando i dati indicati precedentemente con quelli inviati nelle certificazioni uniche sostitutive. Il contribuente dovrà in ogni caso informare tempestivamente l'intermediario dell'invio della CU rettificata da parte dell'Inps. E chi ha fatto il 730 precompilato, che aveva tempo sino al 20 giugno per annullare online il 730 già inviato? ...rivolgersi ad un Caf o ad un professionista abilitato per un nuovo invio di correzione

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OMESSI e PRESCRITTI

Ricordiamo che, in caso di vuoti previdenziali per omessa contribuzione ormai prescritta da parte del datore di lavoro, è possibile il recupero da parte del lavoratore mediante riscatto. L'articolo 13 della legge 1338/1962 prevede la possibilità di riscatto dei periodi di contribuzione previdenziale omessa e prescritta (5 anni) in misura pari alla pensione o alla quota di pensione adeguata che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione contributi omessi.

Art. 13. Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. ((14))

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente. ((14))

Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. -----

AGGIORNAMENTO (14) - La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 22 dicembre 1989, n. 568 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma, legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti), nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione."

Il riscatto è valido a tutti gli effetti sia ai fini della maturazione del diritto che della misura di tutte prestazioni previdenziali erogate dall'assicurazione generale obbligatoria. Non esistono termini di prescrizione all'inoltre della domanda, che può essere inoltrata anche da titolare di pensione. La domanda va documentata con documenti di data certa che comprovino l'esistenza, la durata del rapporto di lavoro e la misura della retribuzione corrisposta. Per i dipendenti pubblici (esclusi gli insegnanti delle scuole primarie paritarie), a differenza del settore privato, le omissioni contributive restano a carico delle stesse amministrazioni. **(allegato nella parte sottostante "Circolare n. 169 INPS del 15.11.17),**

RIVALUTATI RETRIBUZIONI E MONTANTI CONTRIBUTIVI PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE

L'Inps, con il messaggio numero 2442 del 18 giugno 2018, ha rivalutato il tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi e i coefficienti da applicare alle retribuzioni o redditi pensionabili per il calcolo della pensione sia contributiva che mista da liquidare nel corso del 2018. Montante contributivo

Coefficienti Istat per la rivalutazione delle retribuzioni (Per pensioni aventi decorrenza nel 2018)

Anno	Quota A	Quota B	Anno	Quota A	Quota B	Anno	Quota A	Quota B
2018	1	1	1999	1,3618	1,6065	1980	4,9291	6,5564
2017	1	1	1998	1,383	1,6457	1979	5,8249	8,0008
2016	1,011	1,0211	1997	1,4073	1,6894	1978	6,7131	9,327
2015	1,011	1,0312	1996	1,4284	1,733	1977	7,5593	10,5634
2014	1,011	1,0413	1995	1,4936	1,8154	1976	8,8991	12,5645
2013	1,013	1,0534	1994	1,5896	1,9283	1975	10,384	14,7441
2012	1,0241	1,0756	1993	1,6574	2,0205	1974	12,1195	17,3971
2011	1,0555	1,1186	1992	1,728	2,1223	1973	14,2073	20,9251
2010	1,0838	1,1597	1991	1,8093	2,255	1972	15,9142	23,2554
2009	1,101	1,1887	1990	1,949	2,4186	1971	16,9562	24,7315
2008	1,1091	1,2086	1989	2,0887	2,5863	1970	17,8232	26,146
2007	1,1445	1,2591	1988	2,2243	2,7788	1969	18,7184	27,6623
2006	1,1647	1,2924	1987	2,3429	2,9391	1968	19,3448	28,6311
2005	1,1879	1,3301	1986	2,4706	3,0985	1967	19,661	29,1906
2004	1,2081	1,3648	1985	2,6162	3,3126	1966	20,0861	29,9729
2003	1,2314	1,4043	1984	2,8368	3,6247	1965	20,614	30,7753
2002	1,2617	1,4514	1983	3,1507	4,0383	1964	21,5886	32,3235
2001	1,2931	1,4997	1982	3,5911	4,6783	1963	23,1294	34,4638
2000	1,3274	1,5531	1981	4,1641	5,4832	PensioniOggi.it		

Nella prima colonna sono indicati i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni da utilizzare per il calcolo della quota di pensione riferita alla contribuzione versata a tutto il 31/12/1992 (quota A). Nella seconda colonna sono riportati i coefficienti da utilizzare per il calcolo della quota di pensione maturata sulla base della contribuzione successiva al 1° gennaio 1993 (quota B). Si ricorda che dalla rivalutazione sono escluse le retribuzioni dell'anno di decorrenza della pensione e di quello precedente.

LEGITTIMO IL TAGLIO DELLE PENSIONI ANTICIPATE LIQUIDATE PRIMA DEL 2015

La mancata depenalizzazione degli assegni liquidati in favore dei lavoratori e lavoratrici andati in pensione anticipata tra il 2013 ed il 2014 con un'età anagrafica inferiore a 62 anni non è incostituzionale.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale colla sentenza numero 104/2018.

La legge Fornero aveva previsto che chi avesse percepito prima dei 62 anni di età il pensionamento anticipato avrebbe subito una penalizzazione sulle anzianità retributive maturate fino al 2011. Il taglio era pari al 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età e dell'1% per ogni anno prima dei 62. Il suddetto sistema di disincentivazione, già congelato sino al 31.12.2017 dall'articolo 1, co. 113 della legge 190/2014 (Cfr: Circolare Inps 74/2015), è stato soppresso in via definitiva, anche dopo il 2017, dall'articolo 1, co. 194 della legge 232/2016.

(allegato nella parte sottostante la "Sentenza n. 104/2018")

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 13-06-2018

Messaggio n. 2389

OGGETTO: Corresponsione per l'anno 2018 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 127/2007, come modificato dall'articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

Con il presente messaggio si comunica che, unitamente alla mensilità di pensione di **luglio 2018**, l'Istituto provvederà d'ufficio ad erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge n. 127/2007, come modificato dall'articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Quanto ai requisiti di accesso anagrafici e contributivi si rimanda alle circolari e ai messaggi pubblicati in materia e, da ultimo, al messaggio n. 2549 del 20 giugno 2017.

1. Requisiti reddituali per l'anno 2018

1.1 Anno di riferimento del reddito

La verifica del diritto alla somma in argomento viene effettuata, in caso di prima concessione, sulla base dei criteri di cui all'articolo 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2009, e, nel caso di concessione del beneficio successiva alla prima, in base ai criteri dettati dal comma 8 del medesimo articolo, come modificato dalla legge n. 122/2011.

In questo ultimo caso devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell'anno in corso e i redditi diversi dai precedenti relativi

all'anno precedente.

Per l'anno 2018 devono essere quindi valutati i seguenti redditi:

- nel caso di prima concessione tutti i redditi posseduti dal soggetto nell'anno 2018 (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
- nel caso di concessione successiva alla prima:
 - **i redditi per prestazioni** per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni, conseguiti nel 2018;
 - **i redditi diversi** da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2017.

Sono, pertanto, sempre utilizzati i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati al momento dell'elaborazione, riferiti all'anno di erogazione.

Per i redditi diversi sono presi in esame quelli dell'anno 2017 ovvero, per le prime concessioni, i redditi dell'anno 2018. Se tali dati non sono disponibili sono utilizzati i dati dichiarati negli anni precedenti.

Per tale ragione, la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria e la sussistenza del diritto sarà verificata sulla base della dichiarazione dei redditi a consuntivo.

1.2 Limiti

Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella riportata al seguente paragrafo 1.3.

Dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo.

Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell'importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l'importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

1.3 Tabella

Si riporta di seguito la tabella dei limiti reddituali per l'anno 2018 calcolati in base all'indice di rivalutazione previsionale per l'anno 2018, pari all'1,1%.

Anno 2018 (TM mensile € 507,42)					
Anni di contribuzione		TM annuo x 1,5 (tabella A)		TM annuo x 2 (tabella B)	
Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	fino a € 9.894,69	Tra €9.894,70 e €9.995,68	Tra €9.995,69 e € 13.192,92	Oltre €13.192,92
≤ 15 anni (≤ 780 ctr.)	≤ 18 anni (≤ 936 ctr.)	€ 437,00	Max €10.331,69	€ 336,00	Max €13.528,92
Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	fino a € 9.894,69	Tra €9.894,70 e €10.020,68	Tra €10.020,69 e € 13.192,92	Oltre €13.192,92
> 15 ≤ 25 anni (≥ 781 ≤	> 18 ≤ 28 anni —	€ 546,00	Max €10.440,69	€ 420,00	Max €13.612,92

1.300 ctr)	(> 937 ≤1.456 ctr.)				
Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	fino a € 9.894,69	Tra €9.894,70 e €10.045,68	Tra €10.045,69 e € 13.192,92	Oltre €13.192,92
> 25 anni (≥1.301 ctr.)	> 28 anni (≥1.457 ctr.)	€ 655,00	Max €10.549,69	€ 504,00	Max €13.696,92

2. Pensioni della Gestione privata e della Gestione spettacolo e sport

2.1 Platea interessata

La somma aggiuntiva viene attribuita d'ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2018 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2018, hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni.

Si rammenta che l'importo aggiuntivo non spetta sulle seguenti prestazioni:

044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92).

La quattordicesima non viene, inoltre, erogata per le seguenti prestazioni:

- pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
- trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati e pensioni della ex SPORTASS.

2.2 Redditi utilizzati

In assenza delle informazioni relative agli anni 2018 o 2017, per i redditi diversi da quelli da prestazione sono stati utilizzati i redditi delle ultime campagne reddituali elaborate, ossia i redditi del 2015 e, in subordine, del 2014.

In assenza di tali redditi, la posizione è stata scartata.

2.3 Registrazione delle attività sul fascicolo elettronico di pensione

Sulle pensioni esaminate per la lavorazione è stata memorizzata la seguente movimentazione nel segmento GP1 del data base delle pensioni:

- GP1CMPNTIP il valore **QA** (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse);
- GP1FMPNTIP il valore 1;
- GP1DMPN la data di elaborazione;
- GP1CPRD il valore M2018.

Nella funzione DIARIO sono state registrate le seguenti informazioni:

codice	descrizione
0710	elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2018: conguaglio € xxx,00
0711	elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2018: conguaglio corrisposto su pensione cat/sede/numero
0712	elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2018: scartata al calcolo per (motivazione)

Nel segmento GP3, sezione "CU", del relativo data base della pensione sulla quale viene attribuita la quattordicesima viene memorizzato l'importo corrisposto:
GP3EDISP = importo della somma aggiuntiva corrisposta.

2.4 Recupero di somme non dovute allo stesso titolo

Nel caso in cui il soggetto titolare di pensione abbia in corso una procedura di recupero su una quattordicesima degli anni precedenti, risultata non dovuta, in tutto o in parte, a seguito delle verifiche reddituali a consuntivo, la quattordicesima del 2018 viene utilizzata per recuperare, in tutto o in parte, il debito residuo a suo tempo notificato.

2.5 Apertura procedura "BOOKING" per l'anno 2018

La procedura per l'anno 2018 viene messa a disposizione delle Strutture territoriali dal 19 giugno 2018.

3. Pensioni erogate dalle Casse della Gestione pubblica

3.1 Platea interessata

La somma aggiuntiva viene attribuita d'ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2018 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 30 giugno 2018, hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni.

Nella sezione "PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI", sono stati pubblicati gli elenchi dei seguenti soggetti:

- soggetti ai quali è stata attribuita d'ufficio la quattordicesima;
- soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, con l'indicazione della relativa motivazione.

3.2 Redditi utilizzati

In assenza delle informazioni relative agli anni 2018 o 2017, per i redditi diversi da quelli da prestazione sono stati utilizzati i redditi dell'ultima campagna reddituale elaborata, ossia i redditi dell'anno 2015.

In assenza di tali redditi, la posizione non è stata elaborata e dovrà essere gestita a cura della Struttura territoriale.

4. Comunicazioni ai pensionati

Ai beneficiari sarà inviata dalla Direzione Generale la comunicazione dedicata con l'indicazione dell'importo attribuito e della provvisorietà del beneficio.

I pensionati saranno inoltre informati del pagamento della quattordicesima nell'apposita voce sul cedolino del mese di luglio 2017.

5. Corresponsione d'ufficio e a domanda

A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto (per la Gestione privata ed Enpals) o dal 1° luglio (per le Casse pensionistiche della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2018 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2018, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la somma sarà, come di consueto, attribuita d'ufficio con la rata di dicembre 2018.

Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono, in ogni caso, presentare apposita domanda di ricostituzione on line, attraverso il sito internet dell'Istituto, www.inps.it, se in possesso delle seguenti credenziali di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema

pubblico Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In alternativa, possono rivolgersi a un patronato.

Come di consueto, le Strutture territoriali provvederanno ad esaminare le domande e, qualora spettante, ad attribuire la somma sulla prima rata utile di pensione.

Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Coordinamento Generale Legale
Direzione Centrale Pensioni

Roma, 15/11/2017

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

Circolare n. 169

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche. Chiarimenti.

SOMMARIO: *Con la presente circolare si provvede alla ricognizione della disciplina dell'istituto della prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle casse della Gestione dei pubblici dipendenti e si forniscono i chiarimenti in merito alla corretta regolamentazione da applicare in materia. La presente circolare è adottata ad esito degli ulteriori approfondimenti sviluppati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine ai profili normativi ed operativi che afferiscono all'istituto in esame. Allo scopo di favorirne la visione unitaria e la lettura organica, le disposizioni in oggetto sono state*

redatte nella versione integrale e, pertanto, la presente circolare sostituisce la circolare n. 94 del 31 maggio 2017, recante il medesimo oggetto.

1. Premessa.

Nell'ambito del processo di integrazione delle prassi in uso presso il soppresso INPDAP con quelle vigenti nell'Istituto, si è provveduto ad una ricognizione della normativa che disciplina l'istituto della prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle casse della Gestione dei Dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS), tenuto conto delle specificità che regolano le medesime.

A tal fine, l'Istituto, con la circolare n. 94 del 31 maggio 2017, acquisita la necessaria autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le istruzioni finalizzate a favorire l'applicazione della predetta normativa. A seguito di segnalazioni in ordine a taluni elementi di criticità che attengono all'applicazione delle disposizioni recate nell'ambito della citata circolare, l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha proceduto al riesame delle questioni operative segnalate e dei profili normativi che regolano la materia, ad esito del quale si è reso opportuno adottare i seguenti adeguamenti delle indicazioni contenute nella citata circolare n. 94/2017:

a) applicare ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS il regime che prevede, in caso di intervenuta prescrizione del pagamento della contribuzione previdenziale per il decorso dei termini di legge, l'obbligo in capo al datore di lavoro, di sostenere l'onere del trattamento di quiescenza riferito ai periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, la cui misura è calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338/1962;

b) rinviare, in ragione della complessità interpretativa e attuativa della materia, l'applicazione delle indicazioni fornite nell'ambito della citata circolare n. 94/2017 ad una data non anteriore al 1° gennaio 2019.

Ciò premesso, allo scopo di favorire la visione unitaria e la lettura organica delle disposizioni in argomento, con la presente circolare si ripropone in versione integrale la disciplina in ordine alla prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alle Gestioni previdenziali pubbliche. In questa prospettiva la presente circolare sostituisce la circolare n. 94 del 31 maggio 2017.

2. Quadro normativo di riferimento.

Come noto, la legge 8 agosto 1995, n.335 (cd. *Riforma Dini*) ha riformato la disciplina dei trattamenti pensionistici vigenti nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, prevedendo all'art. 3, commi 9 e 10 [\[i\]](#), la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni [\[ii\]](#).

L'art. 3, comma 9 citato, ha stabilito, altresì, che la contribuzione prescritta non può essere versata e, conseguentemente, incassata dall'Istituto.

Tali disposizioni, stante il riordino generale della materia operato dalla L. n. 335/1995, si applicano anche alle contribuzioni di pertinenza delle Gestioni pensionistiche pubbliche, trattandosi di forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti alle quali espressamente la Riforma Dini ha fatto riferimento; pertanto, tali contribuzioni sono assoggettate al termine di prescrizione quinquennale.

Affermato il carattere generale del termine prescrizione quinquennale, va evidenziato che, con riferimento alla CPDEL, alla CPS e alla CPUG, l'art. 31 della legge 24 maggio 1952, n.

610[[iii](#)], stabilisce una speciale disciplina per il recupero delle contribuzioni dovute a tali casse, per le quali le Amministrazioni datrici di lavoro abbiano iniziato il versamento in data successiva a quella in cui ricorreva l'obbligatorietà dell'iscrizione alle stesse.

La disposizione in esame prevede, con riferimento alla CPDEL, alla CPS e alla CPUG, che nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti abbia avuto inizio "...da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorietà della iscrizione....la sistemazione dell'iscrizione con recupero dei relativi contributi...viene limitata soltanto ai servizi prestati nell'ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell'avvenuto versamento dei contributi. La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione".

Con riferimento ai lavoratori iscritti alla CTPS, è preliminarmente opportuno assumere in considerazione che lo speciale regime previsto dall'art. 31 della legge n. 610/1952 si applica "...agli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente agli Istituti di previdenza...". Al riguardo, occorre rammentare che, per i dipendenti dello Stato, non esisteva, sino al 31 dicembre 1995, una gestione separata dei trattamenti pensionistici affidata ad un Istituto di previdenza, tanto che le prestazioni previdenziali erano gestite direttamente dalle singole amministrazioni statali. E' solo a partire dal 1° gennaio 1996 che, con l'articolo 2, comma 1, della legge 335 del 1995, viene "...istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato...".

E' vero quindi che, all'epoca della entrata in vigore della legge 610 del 1952, i dipendenti dello Stato non rientravano nell'ambito applicativo della legge e, per quanto di interesse ai fini della presente analisi, dell'art. 31 della legge medesima, ma vi sono rientrati a pieno titolo a seguito dell'istituzione della CTPS presso il disciolto Istituto di previdenza INPDAP. Pertanto, dalla data di costituzione della CTPS anche ai dipendenti pubblici ad essa iscritti è ragionevole ritenere che si applichi il regime previsto dall'art. 31 della legge 610 del 1952.

Alla predetta conclusione concorrono peraltro anche ragioni di ordine sistematico, che vengono in evidenza dall'analisi del d.P.R. n. 1092 del 1973, recante il "testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato". In particolare, l'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, nel prevedere che "...tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo successivo..." (che regolano il riscatto del servizio presso altri enti, dei periodi di studio, ecc.), contribuisce a prefigurare un quadro normativo in cui, a tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori, debbano necessariamente sussistere rimedi obbligatori alla intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali per il decorso dei termini di legge.

Appare pertanto ragionevole e conforme a una interpretazione dinamica e sistematica delle norme citate ritenere che ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS si applichino le regole previste dall'art. 31 della legge n. 610/1952, ossia che in caso di prescrizione dell'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, il datore di lavoro sia tenuto a sostenere l'onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, con obbligo di versamento della relativa provvista, calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n. 1338/1962.

L'art. 31, invece, esclude espressamente dal suo campo di applicazione la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti elementari e degli asili, i cui iscritti sono successivamente confluiti in parte nella CPI[\[iv\]](#) e in parte nella CTPS.

Di conseguenza, per quanto innanzi precisato in ordine al regime previsto per gli iscritti alla CTPS, agli insegnanti elementari dipendenti da scuole statali, equiparati ai dipendenti statali ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art. 123 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell'art. 598 del d.lgs. n. 297/1994 e, confluiti in quanto tali, nella CTPS, è applicabile il regime previsto

dall'art. 31 della legge 610 del 1952.

Al contrario, l'art. 31 citato non è applicabile, vista la espressa esclusione dal proprio campo di applicazione della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, poi confluita nella CPI ai sensi dell'art. 4 della legge 11 aprile 1955 n. 379, agli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, oggi ricondotte nell'ambito della nuova categoria delle scuole paritarie per effetto della legge n. 62/2000.

3. Disciplina della prescrizione applicabile alla contribuzione dovuta alle Gestioni pubbliche.

Chiarito il quadro normativo di riferimento nei sensi indicati al precedente paragrafo 2, si delinea di seguito il regime dell'istituto della prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle Gestioni pubbliche, con specifico riferimento alle diverse casse alle quali la stessa afferisce.

In particolare, per le casse CPDEL, CPS, CPUG e CTPS, dalla lettura combinata degli articoli 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995 e dell'art. 31 della L. n. 610/1952, emergono due profili peculiari nell'applicazione della disciplina della prescrizione delle contribuzioni dovute alle predette casse.

Da un lato, infatti, rimane fermo l'univoco termine prescrizionale quinquennale introdotto dalla L. n. 335/1995, attesa la sua portata generale e la *ratio* sottesa alla norma, volta alla riforma del sistema pensionistico obbligatorio nella sua totalità e al riordino dell'intera materia con riferimento non solo all'Assicurazione generale obbligatoria, ma anche alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell'AGO, come quelle dei dipendenti pubblici, che fa, pertanto, ritenere superato il meccanismo delle sistemazioni contributive contemplato dal primo periodo del comma 1 dell'art. 31 citato.

Dall'altro, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 31 citato prevede che nella liquidazione del trattamento di quiescenza spettante ai lavoratori pubblici iscritti presso la CPDEL, CPS e CPUG e CTPS, si tenga conto dell'intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi.

Pertanto, anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l'attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza; in questa ipotesi, tuttavia, ai sensi del comma 2 dell'art. 31 della L. n. 610/1952, l'onere del trattamento deve essere ripartito tra l'Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro (*"Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l'onere dell'assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i medesimi sono stati prestati..."*), secondo le modalità in seguito specificate.

Chiarite le peculiarità proprie della disciplina applicabile alla CPDEL, alla CPS, alla CPUG e alla CTPS, stante invece l'inapplicabilità del medesimo art. 31 alle contribuzioni dovute per i lavoratori iscritti alla CPI, a quest'ultima, fermo restando l'univoco termine prescrizionale stabilito dall'art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995, si applicano le disposizioni vigenti in materia per l'AGO, con le note conseguenze che tale disciplina comporta in termini di non computabilità dei periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento dei contributi, se prescritti, come meglio illustrato di seguito.

4. Disciplina applicabile in caso di estinzione per decorso del termine prescrizionale.

Affermata la durata quinquennale del termine di prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle casse gestite dall'ex Inpdap, si fa presente che tale termine, analogamente a

quanto accade per le altre forme di assicurazione obbligatoria, decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), che per la contribuzione coincide con il giorno in cui l'Istituto può esigere la contribuzione, ossia con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento (il 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce [\[v\]](#)).

A tal proposito, si rammenta che, con riferimento alle contribuzioni pensionistiche in esame, a partire dal periodo di competenza gennaio 2005, vige per i soggetti tenuti al versamento nei confronti dell'ex Inpdap l'obbligo di presentazione della Denuncia Mensile Analitica, ai sensi dell'art. 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; tale obbligo, come noto, ha consentito all'ex Inpdap la rilevazione della congruità tra le dichiarazioni contributive del datore di lavoro e i versamenti effettuati e la conseguente contestazione di quanto eventualmente non risultato congruo a seguito delle verifiche dell'Istituto (ECA).

Nell'ottica del completamento del processo di integrazione delle prassi in vigore presso il soppresso Inpdap con quelle vigenti presso l'Istituto e al fine di garantire l'uniformità delle regole amministrative vigenti per tutti i datori di lavoro, sia pubblici sia privati, tenuti all'assolvimento degli obblighi informativi e contributivi nei confronti dell'INPS, si ribadisce che i soggetti tenuti all'invio delle dichiarazioni contributive mensili per i lavoratori assicurati presso le Casse delle gestioni pubbliche devono effettuare il predetto adempimento esclusivamente attraverso il flusso UniEmens, mediante la valorizzazione della lista PosPA.

Come noto, tale obbligo, previsto dalla circolare n. 105 del 7 agosto 2012, sussiste a partire dal 1° novembre 2012; l'Istituto, pertanto, non riterrà valide le dichiarazioni contributive relative sia alla contribuzione corrente, sia di competenza dei periodi retributivi a partire da ottobre 2012, effettuate con modalità diverse da quelle indicate, con le conseguenze del caso in termini di accertamento e conseguente recupero del dovuto.

Riepilogati nei sensi suesposti gli obblighi ai quali sono tenuti i datori di lavoro pubblici nei confronti dell'Istituto, in caso di mancato assolvimento degli stessi e di decorso del termine di prescrizione quinquennale, il diritto a riscuotere la contribuzione si estingue e l'Istituto è impossibilitato a riceverla anche se l'adempimento avvenga in via spontanea da parte del debitore, in applicazione dell'art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995.

Per ciò che concerne, in particolare, le contribuzioni dovute alla CPDEL, alla CPS, alla CPUG e alla CTPS, come già accennato al par. 3, ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. n. 610/1952, gli enti datori di lavoro sono tenuti a sostenere l'onere del trattamento di quiescenza, spettante per i periodi di servizio utile prestato dal lavoratore e non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione; la quantificazione del predetto onere avverrà secondo le regole e i criteri di calcolo vigenti in materia di rendita vitalizia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che si ritiene debbano essere mutate per la fattispecie in esame, attesa la finalità che la riserva costituita ai fini della rendita suddetta persegue; tale riserva matematica, infatti, mira a realizzare il medesimo effetto dell'ormai non più possibile adempimento dell'obbligo contributivo da parte di chi era tenuto all'adempimento. In linea con quanto disposto dall'art. 31, comma 2 citato, in tema di riparto dell'onere dell'intero trattamento di quiescenza tra datore di lavoro pubblico e istituti previdenziali, l'onere del trattamento di quiescenza relativo ai periodi di servizio per i quali sia stato tempestivamente effettuato il versamento della relativa contribuzione è a carico dell'INPS.

Per gli iscritti alla CPDEL, alla CPS, alla CPUG e alla CTPS, la provvista, di cui all'art. 31, comma 2, della legge n. 610/1952, finalizzata a finanziare l'onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione, calcolata secondo le regole in materia di rendita vitalizia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non versata dal datore di lavoro inadempiente, sarà oggetto di recupero da parte dell'Istituto, anche in via coattiva, secondo le consuete modalità.

Per le istruzioni relative alla prassi operativa applicabile alla fattispecie in esame, si rimanda ad un successivo messaggio di dettaglio.

Per ciò che concerne, invece, la CPI, la non computabilità dei periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento di contributi, derivante dall'espressa esclusione dal campo di applicazione dell'art. 31 citato e l'impossibilità per l'Istituto di ricevere il versamento della contribuzione prescritta, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, comportano l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 13 della L. n. 1338/1962 [\[vi\]](#) e della facoltà ivi prevista per il datore di lavoro di sanare gli effetti pregiudizievoli cagionati al lavoratore con l'omissione del versamento di contribuzione, ormai prescritta, richiedendo la costituzione di una rendita vitalizia.

Tale istituto, infatti, che presenta *"connotati di generalità ed astrattezza tali da renderla applicabile a tutte le forme assicurative delle varie categorie di lavoratori che non hanno una posizione attiva nel determinismo contributivo"* (cfr. Corte Costituzionale n. 18/1995), risulta applicabile anche alla CPI, per la quale, a differenza della CPDEL, della CPS, della CPUG e della CTPS, il legislatore non ha previsto una disciplina speciale volta a regolare le fattispecie in esame.

Pertanto, per le contribuzioni dovute alla predetta cassa, si applicheranno le disposizioni in materia di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della L. n. 1338/1962.

Di conseguenza, per la CPI, l'aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore, con conseguente liquidazione del trattamento di quiescenza spettante, avverrà solo in seguito al versamento della riserva matematica quantificata nei sensi suindicati, da parte del datore di lavoro ovvero, ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge 1338/1962, da parte del lavoratore.

Per le istruzioni relative alla prassi operativa applicabile alla fattispecie in esame, si rimanda ad un successivo messaggio di dettaglio.

Alla luce della portata innovativa dell'orientamento fornito con la presente circolare, anche sulla base degli ulteriori chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e tenuto conto degli opportuni adeguamenti ai quali i sistemi in uso presso gli enti e le pubbliche amministrazioni dovranno essere necessariamente sottoposti, le disposizioni qui fornite si applicano a far data dall'1 gennaio 2019.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

[\[i\]](#) L'art. 3, commi 9 e 10 della legge n. 335/1995, ha stabilito che *"9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:*

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a

periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso".

[\[ii\]](#) In applicazione della disposizioni della L. n. 335/1995, l'Istituto ha emanato, in materia di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale, numerose disposizioni tra le quali si segnalano: la circolare n. 262 del 13 ottobre 1995, la circolare n. 18 del 22 gennaio 1996, la circolare n. 55 del 1 marzo 2000, la circolare n. 126 del 11 luglio 2003, la circolare n. 69 del 25 maggio 2005 e la circolare n. 31 del 2 marzo 2012 (si veda, altresì il messaggio di chiarimenti alla circolare n. 31/2012, n. 8447 del 16 maggio 2012).

[\[iii\]](#) L'art. 31 della legge n. 610/1952 stabilisce: "*Per gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente agli Istituti di previdenza, esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti agli Istituti medesimi abbia avuto inizio da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorietà della iscrizione, in base alle norme previste dagli ordinamenti degli Istituti stessi, la sistemazione dell'iscrizione con recupero dei relativi contributi, eccezione fatta per le sistemazioni derivanti dall'applicazione del precedente art. 19, viene limitata soltanto ai servizi prestati nell'ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell'avvenuto versamento dei contributi. La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione.*

Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione di servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l'onere dell'assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i servizi medesimi sono stati prestati considerandoli come resi con iscrizione a regolamenti speciali di pensione e applicando, ai fini del reparto, le norme relative previste dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

Nei casi di cui al comma precedente, quando si tratti di servizi in fatto assistiti da iscrizione resi presso aziende municipalizzate, l'onere derivante dal reparto, per le quote attinenti alle aziende, viene attribuito ai rispettivi Comuni con diritto di rivalsa verso le aziende medesime.

Le norme di cui al presente articolo non trovano applicazione qualora la sistemazione dei contributi, o quanto meno le relative comunicazioni di denuncia da parte degli enti interessati indicanti specificatamente i singoli nominativi ed i periodi per i quali occorre provvedere alla sistemazione, siano effettuate entro il 31 dicembre 1952, e non trovano applicazione inoltre nei riguardi dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione prestati presso gli enti contemplati dalle lettere l), m), n), o), dell'art. 5 e dell'art. 7 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e presso quelli di cui all'art. 22 della presente legge."

[\[iv\]](#) Si rammenta, a tal proposito che gli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate sono confluiti nella CPI, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 aprile 1955 n. 379, mentre gli insegnanti elementari dipendenti da scuole statali sono stati equiparati ai dipendenti statali, ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art. 123 del D.P.R. n. 1092/1973 e dell'art. 598 del D.Lgs. n. 297/1994; questi ultimi sono, poi, confluiti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. n. 335/1995, nella CTPS.

[\[v\]](#) Sulle scadenze fissate dall'Istituto per effettuare gli adempimenti informativi e contributivi, si veda la circolare 146 del 23 agosto 2002.

[\[vi\]](#) L'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, prevede: "*Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.*

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai

fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.

Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale."

SENTENZA N. 104

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Giorgio	LATTANZI	Presidente
-	Aldo	CAROSI	Giudice
-	Marta	CARTABIA	”
-	Mario Rosario	MORELLI	”
-	Giancarlo	CORAGGIO	”
-	Giuliano	AMATO	”
-	Silvana	SCIARRA	”
-	Daria	de PRETIS	”
-	Franco	MODUGNO	”
-	Augusto Antonio	BARBERA	”
-	Giulio	PROSPERETTI	”
-	Giovanni	AMOROSO	”
-	Francesco	VIGANÒ	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 299, della [legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \(legge di stabilità 2016\)»](#), promosso dal Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento instaurato da A. B. nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con [ordinanza del 23 marzo 2016, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2016](#).

Visti l'atto di costituzione dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2018 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l'avvocato Luigi Caliulo per l'INPS e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 23 marzo 2016, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 2016, il Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli [artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione](#), questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 299, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui, a favore di coloro che abbiano raggiunto la prevista anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, esclude la riduzione delle anzianità contributive maturate in data anteriore al 1° gennaio 2012 per le pensioni anticipate decorrenti negli anni 2012, 2013, 2014, con esclusivo riguardo ai ratei di pensione corrisposti dal 1° gennaio 2016.

1.1.– Il giudice rimettente espone di dover decidere una domanda di accertamento del diritto alla corresponsione della pensione anticipata, senza la riduzione percentuale contemplata dall'art. 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

In virtù di tale previsione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori che beneficiano di una pensione «liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335» possono conseguire la pensione anticipata a età inferiori ai più elevati requisiti anagrafici sanciti dall'art. 24, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011 soltanto se abbiano maturato un'anzianità contributiva di quarantadue anni e un mese per gli uomini e di quarantuno anni e un mese per le donne.

Nell'ipotesi indicata, la legge applica, con riguardo alla «quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012», una riduzione pari a un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di sessantadue anni e una riduzione di due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

L'applicazione di tali disposizioni restrittive – soggiunge il rimettente – è stata esclusa per i «soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017», con un'anzianità contributiva derivante «esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria» (art. 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2012, n. 14).

L'esclusione è stata poi estesa a tutti i «soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017», dapprima con riguardo ai soli «trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015», in virtù dell'art. 1, comma 113, della legge 23 dicembre 2014, n.

190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e successivamente, per effetto della disposizione censurata, anche con riguardo «ai trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014», per i soli «ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016».

Il giudice a quo evidenzia che tale limitazione pregiudicherebbe la parte ricorrente nel giudizio principale, «pensionata dal 1.10.2014», in quanto condurrebbe all'applicazione della decurtazione prevista dall'art. 24, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011 sino al 31 dicembre 2015.

La questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante, poiché sarebbe la disposizione censurata a determinare la decurtazione di euro 263,63 al mese, contestata in giudizio dalla parte ricorrente.

1.2.— Ad avviso del rimettente, il sistema così delineato determinerebbe un'arbitraria discriminazione tra chi ha ottenuto la pensione anticipata dal 2012 alla fine del 2014, riponendo un affidamento ancor più forte sulla normativa vigente prima del d.l. n. 201 del 2011, e chi ha conseguito la pensione anticipata dal 1° gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2017.

La previsione in esame lederebbe «il principio costituzionale di eguaglianza, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 Cost.». Senza alcuna ragione giustificatrice, la legge riserverebbe un trattamento deteriore a chi ha avuto accesso alla pensione anticipata nel 2012, nel 2013 e nel 2014, maturando prima «i requisiti contributivi utili per il diritto a pensione», rispetto a chi ha ottenuto tale beneficio successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Non si potrebbe rinvenire alcuna giustificazione razionale di tale disparità di trattamento nel fatto che, per i soggetti posti in pensione anticipata dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, le decurtazioni siano state già operate. L'esigenza di risparmio di spesa dovrebbe essere perseguita nel rispetto di «altri valori di rilevanza costituzionale» e neppure l'eccezionalità della situazione economica giustificerebbe deroghe al principio di eguaglianza (si richiama la [sentenza n. 223 del 2012](#)).

La decurtazione del trattamento pensionistico, disposta con riguardo all'anzianità contributiva effettivamente maturata dal lavoratore, si porrebbe in contrasto con l'art. 36, primo comma, Cost., in quanto sarebbe lesiva del «principio di proporzionalità tra pensione (che costituisce il prolungamento in pensione della retribuzione goduta in costanza di lavoro) e retribuzione goduta durante l'attività lavorativa».

Il rimettente denuncia il contrasto anche con il «principio derivante dal combinato disposto degli artt. 36, 38, 2, 3 Cost.», sul presupposto che la decurtazione del trattamento pensionistico, «violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza della prestazione previdenziale, altera il meccanismo del principio solidaristico e il principio di eguaglianza e

ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno solo di alcuni pensionati, casualmente andati in pensione anticipata nel periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2014, invece che prima o dopo detto periodo»

Sarebbe sacrificato in maniera irragionevole il diritto dei lavoratori collocati in pensione anticipata negli anni 2012, 2013 e 2014 di ricevere «un trattamento previdenziale proporzionato al lavoro e alla contribuzione per esso versata (art. 36, comma 1, Cost.) e adeguato (art. 38, comma 2, Cost.), in attuazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost. e del medesimo principio di eguaglianza sostanziale di cui al citato art. 3, comma 2, Cost.» (si menziona la [sentenza n. 70 del 2015](#)).

2.– Con atto depositato il 3 novembre 2016, si è costituito l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ha chiesto di dichiarare manifestamente inammissibile o comunque infondata la questione di legittimità costituzionale.

Il rimettente avrebbe trascurato di offrire adeguati ragguagli sulla fattispecie concreta e, in particolare, sull'età anagrafica e sull'anzianità contributiva della parte ricorrente nel giudizio principale e sull'effettiva consistenza della decurtazione che le è stata applicata.

Non sarebbero stati svolti i necessari approfondimenti sull'eventuale applicabilità della deroga prevista dall'art. 6, comma 2-quater, del d.l. n. 216 del 2011.

Pertanto, per la parte ricorrente, che avrebbe maturato il diritto alla pensione anticipata il 1° ottobre 2014, dovrebbero operare le previsioni dell'art. 6, comma 2-quater, del d.l. n. 216 del 2011, e non già la disciplina successivamente introdotta dall'art. 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014 e dall'art. 1, comma 299, della legge n. 208 del 2015. Anche da questo punto di vista, si apprezzerrebbe un'insufficiente motivazione sulla necessità di fare applicazione della disposizione censurata.

2.1.– In vista dell'udienza, l'INPS ha depositato una memoria illustrativa, confermando le conclusioni già rassegnate nell'atto di costituzione e svolgendo ulteriori considerazioni in ordine al merito della questione.

In particolare, l'INPS ha ricordato che la disciplina censurata è stata adottata «nell'ambito di un pacchetto di disposizioni emanate nel più difficile momento di crisi economica», allo scopo di contemperare la tutela dei diritti dei pensionati con la salvaguardia della «complessiva tenuta del sistema previdenziale e del bilancio pubblico», in un assetto improntato alla solidarietà intergenerazionale.

Gli effetti della penalizzazione sarebbero provvisori e modesto sarebbe il loro impatto economico, che consisterebbe in un «corrispettivo simbolico». La «lieve e provvisoria penalizzazione» disposta dal legislatore non pregiudicherebbe l'adeguatezza della tutela previdenziale e il rapporto di tendenziale corrispondenza tra retribuzione percepita nel corso del rapporto di lavoro e pensione.

Non si potrebbe ravvisare alcuna violazione dell'art. 3 Cost. Il legislatore avrebbe scelto di

graduare «in rapporto al fattore tempo» la penalizzazione connessa all'applicazione della normativa derogatoria sulla pensione anticipata e di mantenere le decurtazioni per coloro che abbiano fruito del trattamento di pensione anticipata per un arco temporale più ampio, sin dal periodo intercorrente tra il 2012 e il 2014.

3.– Nel giudizio è intervenuto, con atto depositato l'8 novembre 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale.

La riduzione del trattamento pensionistico, modulata attraverso «una ragionevole, progressiva diminuzione, nel tempo, della penalizzazione», sarebbe stata congegnata in modo da «assicurare l'equità della disciplina normativa complessivamente considerata».

Non potrebbero dirsi violati, pertanto, i principi di proporzionalità tra pensione e retribuzione e di adeguatezza della prestazione previdenziale.

L'interveniente, inoltre, osserva che il sistema non contempla alcun principio di immutabilità del trattamento pensionistico e che spetta alla discrezionalità del legislatore la determinazione della misura dei trattamenti di quiescenza, anche alla luce delle concrete disponibilità finanziarie e delle risorse di bilancio (si menziona la [sentenza n. 316 del 2010](#)).

La disposizione censurata, per un verso, salvaguarderebbe la coerenza e la razionalità del sistema e, per altro verso, si prefiggerebbe di «garantire l'equilibrio tra mezzi disponibili e prestazioni previdenziali erogate», in armonia con il vincolo imposto dall'art. 81, quarto comma, Cost. e «con gli impegni assunti dall'Italia con l'Unione Europea in materia di contenimento della spesa pensionistica».

3.1.– In prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa, confermando le conclusioni già formulate nell'atto di intervento.

La disposizione censurata concorrerebbe «a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico» e a salvaguardare l'equilibrio dell'intero sistema previdenziale, nel rispetto dei vincoli imposti dall'art. 81 Cost.

L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per contro, rischierebbe di «compromettere gli equilibri di finanza pubblica e gli impegni assunti dall'Italia con l'Unione Europea in materia di contenimento della spesa pensionistica» e, a tutto concedere, dovrebbe produrre effetti solo pro futuro.

4.– All'udienza pubblica del 20 marzo 2018, le parti hanno ribadito le conclusioni e le argomentazioni svolte negli scritti difensivi.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 299, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui, per le pensioni anticipate decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014 e corrisposte a lavoratori che abbiano raggiunto la prevista anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, limita l'esenzione dalla riduzione delle anzianità contributive maturate in data anteriore al 1° gennaio 2012 ai soli «ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016» e non include anche i ratei di pensione corrisposti dal 2012 al 2015.

L'assetto delineato dal legislatore contrasterebbe, in primo luogo, con «il principio costituzionale di eguaglianza, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 Cost.». La disposizione censurata, senza alcuna ragione giustificatrice, riserverebbe un trattamento peggiore a quanti hanno conseguito la pensione anticipata nel 2012, nel 2013 e nel 2014, maturando prima «i requisiti contributivi utili per il diritto a pensione», e «che anzi avevano fatto maggiore affidamento sulla normativa in materia pensionistica vigente prima del D.L. n. 201/2011», rispetto a quanti hanno ottenuto tale trattamento successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Se per questi ultimi, quando abbiano maturato la prevista anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, non si applicano penalizzazioni di sorta, per chi ha conseguito la pensione anticipata nel 2012, nel 2013 e nel 2014, permangono le decurtazioni applicate per i ratei di pensione corrisposti prima del 1° gennaio 2016, anche quando abbiano raggiunto l'anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, ove tale anzianità contributiva non si colleghi a una prestazione effettiva di lavoro.

Non si potrebbe individuare una valida ragione giustificatrice della denunciata disparità di trattamento nel fatto che, per i soggetti posti in pensione anticipata dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, le decurtazioni siano state già operate. Invero, l'esigenza di risparmio di spesa dovrebbe essere perseguita nel rispetto di «altri valori di rilevanza costituzionale» e neppure l'eccezionalità della situazione economica potrebbe giustificare deroghe al principio di eguaglianza (si richiama la [sentenza n. 223 del 2012](#)).

Sarebbe violato l'art. 36, primo comma, della Costituzione, in quanto la decurtazione del trattamento pensionistico relativo all'anzianità contributiva effettivamente maturata dal lavoratore sarebbe lesiva del «principio di proporzionalità tra pensione (che costituisce il prolungamento in pensione della retribuzione goduta in costanza di lavoro) e retribuzione goduta durante l'attività lavorativa».

Il rimettente prospetta, da ultimo, la violazione del «principio derivante dal combinato disposto degli artt. 36, 38, 2, 3 Cost.». La decurtazione del trattamento pensionistico che spetta al lavoratore in rapporto alla contribuzione maturata, «violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza della prestazione previdenziale, altera il meccanismo del

principio solidaristico e il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno solo di alcuni pensionati, casualmente andati in pensione anticipata nel periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2014, invece che prima o dopo detto periodo».

Il meccanismo così descritto, in particolare, sacrificherebbe in maniera irragionevole il diritto dei lavoratori collocati in pensione anticipata negli anni 2012, 2013 e 2014 di ricevere «un trattamento previdenziale proporzionato al lavoro e alla contribuzione per esso versata (art. 36, comma 1, Cost.) e adeguato (art. 38, comma 2, Cost.), in attuazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost. e del medesimo principio di eguaglianza sostanziale di cui al citato art. 3, comma 2, Cost.» (si cita a tale riguardo la [sentenza n. 70 del 2015](#)).

Al richiamo all'art. 53 Cost., contenuto nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione, non corrisponde un'autonoma censura, che concorra a definire il thema decidendum devoluto all'esame di questa Corte.

2.– Si deve rilevare, preliminarmente, che, in virtù dell'art. 1, comma 194, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, prevista dall'art. 24, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, non si applica ai «trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018».

La normativa sopravvenuta non muta i termini della questione di legittimità costituzionale, che verte sulla decurtazione dei trattamenti anticipati decorrenti nel 2012, nel 2013 e nel 2014. Non è necessario, pertanto, alla luce di una sopravvenienza che non dispiega alcun effetto sul giudizio principale, restituire gli atti al rimettente perché rinnovi la valutazione in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione sollevata (sentenze [n. 260 del 2015, punto 2. del Considerato in diritto](#), e [n. 205 del 2015, punto 3. del Considerato in diritto](#)).

3.– La valutazione in punto di rilevanza, compiuta dal rimettente, non incorre nei profili di inammissibilità eccepiti dalla difesa dell'INPS, con riguardo all'incompleta ricostruzione della posizione previdenziale della parte ricorrente e all'omessa verifica dell'effettiva spettanza della pensione anticipata. L'INPS lamenta che la carente descrizione della fattispecie precluda il necessario controllo sulla rilevanza, al pari delle generiche indicazioni sulla necessità di applicare una disposizione posteriore al pensionamento della parte ricorrente.

Tali rilievi non colgono nel segno.

Il giudice a quo, pur nel conciso richiamo agli atti e ai documenti di causa, delinea i tratti essenziali della fattispecie concreta e chiarisce che la parte ricorrente, pensionata dal 1° ottobre 2014, beneficia di una pensione anticipata, decurtata secondo le prescrizioni dell'art. 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti

pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Nel giudizio principale non si discute sulla sussistenza dei requisiti, peraltro non contestati, per accedere alla pensione anticipata, né sul fatto, parimenti pacifico, che il trattamento pensionistico anticipato sia stato in concreto ridotto, ma sulla legittimità delle decurtazioni applicate sulla scorta di una normativa che si sospetta in contrasto con la Carta fondamentale.

La controversa consistenza di tali decurtazioni, posta in risalto anche all'udienza pubblica, non pone in discussione la necessità di applicare la disciplina in esame e tale elemento è sufficiente a radicare la rilevanza del proposto dubbio di costituzionalità.

È del pari influente che la disciplina denunciata sia posteriore al conseguimento della pensione. Il rimettente ha dettagliatamente ripercorso l'evoluzione della normativa dal d.l. n. 201 del 2011 fino alla legge n. 208 del 2015, dando conto dell'incidenza della disciplina sopravvenuta sulla posizione della parte ricorrente.

Le censure vertono su questa disciplina successiva, nella parte in cui conferma, per chi ha conseguito le pensioni anticipate nel 2012, nel 2013 e nel 2014, la vigenza della precedente e più rigorosa normativa.

Anche da tale punto di vista, dunque, la questione proposta supera il vaglio di ammissibilità demandato a questa Corte.

4.– La questione non è fondata, in riferimento a tutti i profili dedotti dal rimettente.

5.– La questione sollevata dal Tribunale ordinario di Palermo si inquadra nella complessa evoluzione della disciplina in tema di pensionamenti anticipati, che ha visto il susseguirsi di molteplici interventi, intesi a mitigare il regime restrittivo tratteggiato inizialmente dall'art. 24, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011.

5.1.– Tale disposizione prevede che, a partire «dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data», la pensione anticipata ad età inferiori rispetto a quelle nel frattempo innalzate dall'art. 24, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011 sia corrisposta soltanto «se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012». Tali requisiti sono progressivamente elevati in rapporto all'incremento delle aspettative di vita.

La pensione anticipata è corrisposta nell'importo pieno soltanto se il beneficiario abbia compiuto sessantadue anni di età. Qualora tale età non sia stata ancora raggiunta, il legislatore applica «[s]ulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012» una riduzione percentuale così modulata: «1 punto percentuale per ogni anno di anticipo

nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; [...] 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni», una «riduzione proporzionale al numero di mesi», quando il periodo di anticipo nell'accesso al pensionamento non corrisponda ad un anno intero.

5.2.– Con l'art. 6, comma 2-quater, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, il legislatore ha escluso l'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici per coloro che maturano i prescritti requisiti di anzianità contributiva «entro il 31 dicembre 2017».

Nella versione originaria, la deroga era subordinata al ricorrere di un'anzianità contributiva derivante «esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria».

La nozione di prestazione effettiva di lavoro è stata poi estesa anche alle assenze «per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151» (art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125) e alle assenze «per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» (art. 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014»).

5.3.– L'art. 1, comma 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», ha superato il requisito della prestazione effettiva di lavoro e ha escluso ogni riduzione percentuale per i «trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015», a beneficio dei «soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».

5.4.– Fermo tale ultimo presupposto, l'art. 1, comma 299, della legge n. 208 del 2015, nell'inserire l'art. 113-bis della legge n. 190 del 2014, ha esteso il superamento del requisito della prestazione effettiva di lavoro anche ai «trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014», con esclusivo «riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016».

Verso tale limitazione temporale si indirizzano le censure del rimettente, che reputa in contrasto con i principi costituzionali la mancata estensione della deroga anche ai ratei di pensione corrisposti in data anteriore al 1° gennaio 2016 e già incisi dalle decurtazioni in esame.

6.– Le censure investono, da un punto di vista più generale, il meccanismo di riduzione delle

pensioni anticipate decorrenti nel 2012, nel 2013 e nel 2014 e ne prospettano il carattere lesivo dei principi di adeguatezza e di proporzionalità delle prestazioni previdenziali, enunciati dagli artt. 36 e 38 Cost. e presidiati, a dire del rimettente, anche dagli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost.

Le censure non sono fondate.

6.1.– Il legislatore ben può disincentivare i pensionamenti anticipati (fra le molte, [sentenza n. 416 del 1999, punto 4.1. del Considerato in diritto](#)) e, in pari tempo, promuovere la prosecuzione dell'attività lavorativa mediante adeguati incentivi a chi rimanga in servizio e continui a mettere a frutto la professionalità acquisita, come questa Corte ha avuto occasione di affermare in riferimento alla valutazione dei particolari servizi prestati da dipendenti civili e militari dello Stato ([sentenza n. 39 del 2018, punto 4.4. del Considerato in diritto](#)) e in tema di coefficiente di trasformazione della contribuzione versata, più elevato per chi presti servizio più a lungo ([sentenza n. 23 del 2017, punto 4.1. del Considerato in diritto](#)).

Tali scelte discrezionali sono chiamate a contemperare la salvaguardia della sostenibilità del sistema previdenziale con i principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con la tutela della proporzionalità e dell'adeguatezza dei trattamenti pensionistici (artt. 36 e 38 Cost.).

A questo riguardo, non è delineato un rapporto di indefettibile corrispondenza tra le pensioni e le retribuzioni e tra le pensioni e l'ammontare della contribuzione versata, ma una tendenziale correlazione, che salvaguardi l'idoneità del trattamento previdenziale a soddisfare le esigenze di vita. Ciò che appare indispensabile è «una valutazione globale e complessiva, che non si esaurisca nella parziale considerazione delle singole componenti» ([sentenza n. 259 del 2017, punto 3.1. del Considerato in diritto](#)).

6.2.– Nel caso di specie, il bilanciamento attuato dal legislatore non può ritenersi irragionevole.

Le decurtazioni imposte ai trattamenti pensionistici anticipati si affiancano alle drastiche misure di riduzione della spesa previdenziale previste dall'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 e incentrate sull'adeguamento dell'età di accesso alla pensione alla più elevata speranza di vita.

La riduzione dei trattamenti pensionistici anticipati, superata a regime dall'art. 1, comma 194, della legge n. 232 del 2016 per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2018, esaurisce i suoi effetti in un quadriennio (dal 2012 al 2015) e si proietta, pertanto, in un arco temporale definito.

La riduzione in esame, inoltre, si attesta sulla misura di un punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto all'età di sessantadue anni e sulla più elevata misura di due punti percentuali «per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni» e si articola secondo un progredire graduale, commisurato al grado di anticipazione dell'età pensionabile e circoscritto entro limiti sostenibili, che non vanificano i diritti fondamentali coinvolti.

Pertanto, la durata definita delle riduzioni, modulate in senso progressivo, e la misura contenuta

che le contraddistingue e si accompagna alle deroghe già sancite dall'art. 6, comma 2-quater, del d.l. n. 216 del 2011 non compromettono il nesso di tendenziale equilibrio tra le pensioni, da un lato, e le retribuzioni e la contribuzione versata, dall'altro. Né il bilanciamento con il limite delle risorse disponibili implica un sacrificio sproporzionato e irragionevole del nucleo intangibile dei diritti tutelati dagli artt. 36 e 38 Cost.

7.– Il rimettente censura la riduzione percentuale delle pensioni anticipate decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014 anche in chiave comparativa e denuncia il trattamento discriminatorio riservato a chi ha avuto accesso al pensionamento anticipato nei primi tre anni di vigenza dell'art. 24, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011.

Neppure tali censure sono fondate.

7.1.– Per costante giurisprudenza di questa Corte (fra le molte, [sentenza n. 197 del 2010, punto 5.1. del Considerato in diritto](#)), nei rapporti di durata il trattamento differenziato, riservato a una determinata categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, non contrasta con il principio di eguaglianza. Spetta difatti alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme e, da questa angolazione, il fluire del tempo può rappresentare un apprezzabile criterio distintivo nella disciplina delle situazioni giuridiche ([sentenze n. 273 del 2011, punto 4.2. del Considerato in diritto](#), e [n. 94 del 2009, punto 7.2. del Considerato in diritto](#)).

7.2.– La modulazione temporale della disciplina censurata non è irragionevole.

La posizione di chi ha conseguito la pensione anticipata dal 2012 al 2014 differisce dalla posizione di chi ha avuto accesso a tale trattamento dal 1° gennaio 2015 per quel che attiene ai presupposti di operatività della deroga prevista dall'art. 6, comma 2-quater, del d.l. n. 216 del 2011. Se, per la prima categoria, fino al 1° gennaio 2016, la disciplina restrittiva in tema di decurtazioni non si applica se i lavoratori abbiano raggiunto entro il 31 dicembre 2017 la prevista anzianità contributiva, legata alla prestazione effettiva di lavoro, la seconda categoria può essere esentata dalle decurtazioni alla sola condizione di avere maturato entro il 31 dicembre 2017 l'anzianità contributiva necessaria, così disancorata da ogni riferimento alla prestazione effettiva di lavoro.

La diversità di trattamento, dunque, incide su un profilo circoscritto della disciplina di deroga prevista anche a beneficio di chi ha conseguito la pensione anticipata dal 2012 al 2014. Peraltro, il presupposto della prestazione effettiva di lavoro, che rappresenta il tratto differenziale tra le due discipline, è stato configurato dal legislatore con una latitudine sempre maggiore, così da non costringere entro limiti troppo angusti l'ambito applicativo della deroga in esame.

Tale diversità di disciplina, legata a un aspetto di dettaglio di una normativa di più ampio respiro, non è idonea a determinare un trattamento complessivamente sperequato dei beneficiari di pensioni

anticipate decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014 e rispecchia il diverso contesto in cui tali misure hanno trovato applicazione.

Come questa Corte ha affermato con riguardo all'avvicinarsi delle discipline in tema di cumulo tra pensioni e retribuzioni ([sentenza n. 416 del 1999, punto 4.1. del Considerato in diritto](#)), le differenze che intercorrono tra i diversi regimi, nell'ambito di interventi di riforma generale che richiedono continui adattamenti, riflettono la mutevole incidenza delle contingenti «emergenze finanziarie».

Anche nel caso di specie, il succedersi nel tempo delle discipline di deroga al regime generale rivela l'eterogeneità delle situazioni poste a raffronto e preclude una valutazione comparativa con la posizione di chi ha avuto successivamente accesso alla pensione anticipata, in un quadro sensibilmente mutato per l'affievolirsi delle esigenze che avevano giustificato le iniziali misure restrittive. Le scelte discrezionali del legislatore, a questo riguardo, si orientano verso la progressiva attenuazione dell'originario meccanismo di riduzione della pensione anticipata, per poi sancirne il definitivo superamento.

La particolarità della disciplina applicata ai pensionamenti anticipati del 2012, del 2013 e del 2014 si raccorda al carattere necessariamente graduale del percorso di superamento del regime di "penalizzazioni", alla stregua della valutazione dei limiti imposti dalle risorse disponibili.

Si deve da ultimo considerare che la disposizione censurata, in armonia con i principi generali (art. 11 delle disposizioni preliminari codice civile), si limita a sancire l'efficacia solo per il futuro del superamento del requisito della prestazione effettiva di lavoro e a confermare per il passato l'applicazione di una disciplina provvista di valenza generale, già temperata dalle significative esenzioni dell'art. 6, comma 2-quater, del d.l. n. 216 del 2011 e comunque contraddistinta da un limitato e tollerabile impatto sul trattamento pensionistico corrisposto.

La scelta di differire al futuro l'efficacia dell'ulteriore deroga non genera, pertanto, una ingiustificata disparità di trattamento e non travalica i limiti di ragionevolezza e proporzionalità che presiedono alla «attuazione graduale» dei principi sanciti dagli artt. 36 e 38 Cost., anche alla luce delle esigenze connesse «alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa» ([sentenza n. 119 del 1991, punto 3. del Considerato in diritto](#), da ultimo ripresa dalla [sentenza n. 259 del 2017, punto 3.1. del Considerato in diritto](#)).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 299, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge di stabilità 2016)», sollevata dal Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2018.